



TOTALIZZAZIONE INTERNAZIONALE E PERIODI DI ASSICURAZIONE INFERIORI ALLE 52 SETTIMANE

La contribuzione versata in uno o più dei Paesi UE e/o in uno Stato legato all'Italia da convenzione bilaterale, può essere utilizzata in base alla totalizzazione. Questo principio consiste nel sommare i periodi assicurativi italiani e stranieri al fine di accertare se risultano perfezionati i requisiti per la prestazione richiesta nel regime assicurativo italiano o nei Paesi dove si è svolta l'attività lavorativa. Il cumulo può effettuarsi in presenza del requisito minimo di contribuzione e della non sovrapposizione dei periodi risultanti in Stati diversi. Possono essere totalizzati, a seconda dei casi, tutti i tipi di contributi: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, tbc, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi esteri non convenzionati), da versamenti volontari. Per poter procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi, l'assicurato deve far valere in Italia un periodo minimo di contribuzione che per i Paesi UE è pari a 52 settimane, mentre invece per i Paesi extra UE varia in base

alla convenzione (ma nella maggior parte dei casi è sempre 52 settimane).

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Paesi esteri extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Paesi dell'ex Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina regione autonoma), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Usa, Venezuela. Inoltre, in base all'articolo 57 del Regolamento CE 883 del 2004, i periodi di assicurazione inferiori ad 1 anno, compiuti in uno Stato che applica i regolamenti comunitari, devono essere presi in considerazione da parte dell'Istituzione o delle Istituzioni degli altri Stati membri presso i quali l'interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sia per accertare il raggiungimento del diritto a pensione sia per il calcolo della prestazione e se già titolare di una pensione questa verrà ricalcolata tramite ricostituzione contributiva.

NOTIZIE UTILI PER I TITOLARI DI PENSIONI ITALIANE CHE INTENDONO TRASFERIRSI ALL'ESTERO

Chi percepisce un'invalidità civile o un assegno sociale o ha una pensione italiana integrata al minimo e/o con miglioramento sociale, se si trasferisce deve essere consapevole che queste prestazioni a carattere non contributivo sono inesportabili negli Stati membri dell'Unione Europea e quindi si perdono. Si potranno, eventualmente, percepire equivalenti prestazioni a carico dello Stato in cui ci si trasferisce, se esistenti, e se si rientra nei requisiti previsti dalla normativa locale.

Inoltre, molti pensionati si trasferiscono all'estero per fruire di una detassazione. In tal caso, il pensionato sposta la propria residenza all'estero, in uno dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, può chiedere la detassazione della pensione italiana, ricevendola quindi al lordo, in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza che prevede aliquote ben inferiori a quelle applicate in Italia. La richiesta si effettua con la presentazione di un apposito mo-





dulo EP1 che il Patronato può compilare.

Per essere considerati residenti all'estero ai fini fiscali occorre necessariamente possedere uno dei seguenti requisiti: non essere stati iscritti nell'anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili); non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno; non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.

Per la scelta del Paese, lingua, assistenza sanitaria e costo della vita fanno la differenza. Ma soprattutto bisogna tener presente la differenza di trattamento tra pensioni che derivano da lavoro nel settore privato o che derivano da lavoro nel settore pubblico. Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, l'articolo 18 è quello che riguarda le pensioni dei lavoratori privati che devono essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore: unico requisito è quello della residenza. L'articolo 19, invece, riguarda la tassazione dei redditi da pensione pubblica: in tal caso, oltre alla residenza, occorre prendere anche la nazionalità dello Stato in cui ci si trasferisce. Unici Paesi in cui anche il pensionato pubblico può fruire della detassazione con la sola residenza, senza acquisire anche la nazionalità sono il Senegal, l'Australia, la Tunisia, il Cile e il Marocco.

Una situazione molto particolare vale per i pensionati italiani residenti in Bulgaria. Per questa fattispecie e per tutte le sue eccezioni, si rimanda al messaggio Inps del 3 aprile 2023, numero 1270 e ai criteri indicati dall'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, in particolare, ha evidenziato che: "Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzio-

ne Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato". In sostanza, si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata - che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana. Le eventuali contestazioni sui criteri di applicazione e di interpretazione della convenzione in esame, da parte dei soggetti interessati, non dovranno pervenire all'Inps, ma essere veicolate all'Agenzia delle Entrate, quale Amministrazione istituzionalmente preposta ai relativi riscontri. Tuttavia, sono fatte salve alcune posizioni ed esistono alcune specificità applicative, per le quali, come sempre, è bene fare riferimento alle fonti dirette, e quindi all'Inps e all'Agenzia delle Entrate, o recarsi a un Patronato.

CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA RELATIVA AGLI ANNI 2024 E 2025

Per la certificazione dell'esistenza in vita, il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. La prima fase, riferita all'anno 2024, che si svolgerà da marzo 2024 a luglio 2024, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank spedirà le richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2024. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2024, il pagamento delle pensio-

ni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2024.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2024 a gennaio 2025, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2025. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.



Criteria di esclusione di gruppi di pensionati dall'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita

L'Inps, per semplificazione amministrativa, ha chiesto a Citibank di escludere dall'accertamento che avrà inizio a marzo 2024 alcuni gruppi di pensionati: coloro che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco, se titolari oltre che di pensione Inps anche di pensione erogata dall'ente polacco; coloro che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica; i pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, coinvolti nella seconda fase della campagna di accertamento generalizzato dell'esistenza in vita, è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica, che la Banca avvierà nel mese di settembre 2024, anche i seguenti gruppi di pensionati: coloro che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere, titolari di pensione italiana e di pensioni erogate dagli enti previdenziali dei due Paesi citati; coloro i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) francese; i pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD).

Citibank avvierà la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione. La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Canada e Svizzera, Citibank N.A. invierà la lettera e il modulo in tre lingue (italiano, francese e inglese in Canada; italiano, francese e tedesco in Svizzera). Nelle suddette lettere esplicative sarà indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell'esistenza in vita.

Modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita

Conformemente alle verifiche generalizzate dell'esistenza in vita condotte negli scorsi anni, diverse sono le modalità per fornire la prova dell'esistenza in vita.

A) Modalità cartacea

In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente

compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un "testimone accettabile".

Si ricorda che il pensionato, nel caso in cui per qualsiasi motivo non abbia ricevuto il modulo inviato da Citibank N.A., ha la possibilità di richiedere al Servizio di supporto di Citi un nuovo invio anche a mezzo posta elettronica. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati ad accedere al Portale agenti di Citibank, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova di esistenza in vita.

A.1) Casi particolari

In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell'esistenza in vita è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi Citibank N.A. accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da Enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell'esistenza in vita; non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio, certificati di residenza).

A.2) Procedure alternative di attestazione dell'esistenza in vita

Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale, o si tratti di pensionati che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che ne impediscano gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita. Tale modulo, su richiesta del pensionato o del Patronato, sarà inviato, a mezzo posta elettronica, in formato PDF. Inoltre, è prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al Portale agenti di Citibank, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova alternativa di esistenza in vita.

B) Attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati tramite il portale web di Citibank

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'Inps ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle di "testimoni accettabili". Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank del possesso della qualifica di "testimone





accettabile”, sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Banca, al fine di attestare essi stessi con modalità telematiche l’esistenza in vita dei pensionati.

Citibank ha reso disponibile agli altri operatori di Patronato all’estero la facoltà di utilizzare uno strumento di trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell’esistenza in vita: l’operatore di Patronato abilitato potrà caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank N.A. le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto debitamente completati e sottoscritti, evitando l’invio postale.

Per qualsiasi problematica inerente agli accessi al Portale agenti di Citibank, gli operatori di Patronato e i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari possono contattare il Servizio di assistenza di Citibank all’indirizzo di posta elettronica portale@citi.com.

C) Riscossione personale presso gli sportelli Western Union

Nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto da Citibank il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall’invio del modulo cartaceo a Citibank.

Il pagamento delle mensilità di agosto 2024 (per i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi) e di febbraio 2025 (per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania) delle pensioni intestate a soggetti che non produrranno la prova di esistenza in vita entro i termini indicati nelle lettere esplicative, sarà localizzato presso gli sportelli Western Union.

Tuttavia, considerato che Citibank N.A. provvede mensilmente a predisporre i pagamenti del mese successivo a partire dal giorno 20, per evitare la sospensione dei paga-

menti e ottenere automaticamente il ripristino delle ordinarie modalità di pagamento a partire, rispettivamente, dalla rata di settembre 2024 e di marzo 2025, la riscossione personale allo sportello dovrà avvenire entro il giorno 19 dei suddetti mesi di agosto 2024 e febbraio 2025.

Rimissione delle rate non pagate

L’eventuale rimissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti deve essere richiesta alla Struttura territoriale Inps che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento di identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento.

Servizio di supporto Citi

Si rammenta che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.

Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con le seguenti modalità: visitando la pagina web www.inps.citi.com; inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo inps.pensionati@citi.com; telefonando a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Per i Patronati e per le Strutture territoriali INPS restano confermati i consueti canali di comunicazione.

È disponibile, altresì, il Servizio Automatico Interattivo di Citibank, attraverso il quale, telefonando ai numeri telefonici indicati sul sito della Banca, è possibile verificare la fase di validazione di una o più attestazioni di esistenza in vita, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Si sottolinea che, per utilizzare il servizio automatico, è necessario disporre del numero di 12 cifre, riportato in alto a destra in tutte le comunicazioni di Citibank, con cui la Banca identifica ciascun pensionato.